



Sezione: Whistleblowing - Canale interno di segnalazione

Faresin S.r.l.

1. Oggetto e finalità del canale di segnalazione

Faresin S.r.l. ha istituito un canale interno di segnalazione ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, al fine di consentire ai propri dipendenti, collaboratori e agli altri soggetti legittimati di segnalare nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il canale è gestito in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase del procedimento. Le segnalazioni sono ricevute e gestite esclusivamente dal Gestore del canale, in piena autonomia e indipendenza rispetto agli organi aziendali.

2. Soggetti che possono effettuare segnalazioni

Possono utilizzare il presente canale, nei limiti previsti dalla legge, in particolare:

- lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time;
 - lavoratori autonomi, consulenti, liberi professionisti e collaboratori che prestano la propria attività presso Faresin S.r.l.;
 - tirocinanti, volontari, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
 - ex lavoratori o soggetti con rapporto di lavoro non ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in tale contesto;
 - i familiari e i colleghi del segnalante che operino nel medesimo contesto lavorativo e che possano essere oggetto di ritorsione.
-

3. Canale interno di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso il seguente canale interno:

Indirizzo di posta elettronica dedicato: paolo.dileo@studiolegaledileo.it

Gestore del canale: Avv. Paolo Di Leo quale Organismo di Vigilanza di Faresin S.r.l., nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Su richiesta della persona segnalante, possono essere concordate modalità di segnalazione orale, anche tramite incontro diretto con il gestore del canale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

In caso di segnalazione orale, il Gestore del canale provvede, previo consenso del segnalante, alla redazione di un verbale dell'incontro, che viene sottoposto al segnalante per verifica e conferma.

4. Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione dovrebbe contenere, per quanto possibile:

- una descrizione chiara e circostanziata dei fatti;



- il periodo di riferimento e, se noto, i soggetti coinvolti o a conoscenza dei fatti;
- eventuale documentazione a supporto o indicazione di dove sia reperibile;
- ogni ulteriore informazione utile a valutare la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni possono essere presentate con indicazione dell'identità del segnalante o in forma riservata, fermo restando che la piena identificazione può facilitare le verifiche e i riscontri.

Sono ammesse anche segnalazioni anonime. Qualora la segnalazione anonima risulti successivamente riferibile a un soggetto identificabile, a quest'ultimo si estendono le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 per le segnalazioni riservate.

5. Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le segnalazioni e i dati personali contenuti nelle stesse sono trattati nel rispetto del D.lgs. 24/2023, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003.

In particolare:

- l'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e il contenuto della stessa sono tutelati da stringenti misure di riservatezza e di sicurezza dei dati;
- l'accesso alle segnalazioni è limitato ai soli soggetti formalmente autorizzati e incaricati della loro gestione;
- i dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di ricezione, istruttoria e gestione delle segnalazioni, nonché per l'adozione delle eventuali misure conseguenti;
- i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di legge;
- la trasmissione dell'identità del segnalante a soggetti diversi dal Gestore del canale è consentita solo con il consenso espresso del segnalante ovvero nei casi in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'accusato.

Una specifica informativa sul trattamento dei dati è disponibile nella sezione "*Informativa sul trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di whistleblowing*".

6. Tutela della persona segnalante e divieto di ritorsioni

Sono vietati atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti della persona che effettua una segnalazione, anche solo al fine di ostacolarla o penalizzarla, nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023. Eventuali condotte ritorsive o discriminatorie connesse alla segnalazione possono costituire illecito disciplinare e comportare le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

A titolo esemplificativo, costituiscono atti ritorsivi vietati: il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, la modifica delle mansioni, il trasferimento, la mancata conversione del contratto a termine, le note di merito negative, le misure disciplinari, le coercizioni, le intimidazioni e le molestie sul luogo di lavoro.

La persona che ritiene di aver subito una ritorsione può darne comunicazione all'ANAC, che può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore della condotta ritorsiva.

Le tutele non si applicano qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.



7. Tempi di gestione della segnalazione

Il Gestore del canale:

- rilascia avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
-

8. Canale esterno ANAC

Restano ferme le ipotesi in cui la persona segnalante può rivolgersi al canale esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e dalle linee guida ANAC. Informazioni aggiornate sulle condizioni di utilizzo del canale esterno, sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e sulle relative tutele sono disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione dedicata al whistleblowing.

In particolare, la persona segnalante può ricorrere al canale esterno ANAC qualora: (i) non sia attivo un canale interno o questo non sia conforme ai requisiti di legge; (ii) abbia già effettuato una segnalazione interna rimasta senza seguito; (iii) ritenga fondatamente che la segnalazione interna possa dare luogo a ritorsioni; (iv) ritenga che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
